

Seduta del

27 maggio 2025



Publicato in data 25 giugno 2025

Rep. Delibere Consiglio di amministrazione n. 368/2025

DIREZIONE IV – DIVISIONE 3

12.3) REGOLAMENTO D'ATENEIO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE, LA RIPARTIZIONE E L'EVENTUALE RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE – ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023

.....OMISSIS.....

ESPRIME

parere favorevole al testo del Regolamento per la disciplina, la costituzione, la ripartizione e l'eventuale riduzione degli incentivi alle funzioni tecniche – art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, di seguito riportato:

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1.

Ambito d'applicazione

1. Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 – Supplemento Ordinario n. 12 è stato pubblicato il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della L. 21 giugno 2022 n. 78, recante la delega al Governo in materia di contratti pubblici”, (d’ora in avanti indicato semplicemente «Codice»).

Le disposizioni del Codice, con i relativi allegati, sono entrate in vigore il 1° aprile 2023 ed hanno acquistato efficacia a far data dal 1° luglio 2023.

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 17 del 22 gennaio 2025 – Supplemento Ordinario n. 3 è stato pubblicato il testo del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante le «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», corredato delle relative note.

2. Il presente Regolamento è emanato ai sensi del c. 3 dell’art. 45 “*Incentivi alle funzioni tecniche*”, e contiene disposizioni in merito alle condizioni per le quali ne sussista il riconoscimento, alla loro quantificazione, costituzione ed ai criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle disposizioni di legge.

La corresponsione degli emolumenti economici, alla luce del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice, è finalizzata ad incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte, al miglioramento della qualità dei servizi erogati, a stimolare l’incremento delle professionalità e delle competenze interne all’Università degli Studi di

Seduta del

27 maggio 2025



Roma Tor Vergata, (di seguito «Ateneo» «Università», «Amministrazione» «Stazione Appaltante»), e per conseguenza, al contenimento della spesa pubblica attraverso il mancato ricorso a professionisti esterni.

3. L'istituto dell'incentivazione, così come disciplinato dal presente Regolamento, trova applicazione nel caso di contratti di appalto, di concessione, anche in forma di finanza di progetto e in generale di partenariato pubblico privato¹ relativi a lavori, servizi e forniture, (d'ora innanzi denominati semplicemente «appalti», «affidamenti» o «interventi»), affidati anche per tramite di società in house tenute al rispetto del Codice, le cui procedure siano state avviate dopo 1° luglio 2023².

Articolo 2.

Risorse finanziarie

1. Gli oneri relativi all'incentivazione alle funzioni tecniche di cui al presente Regolamento sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. I relativi importi devono essere computati all'interno del Quadro/Prospetto Economico di ciascun intervento e devono in ogni caso trovare copertura economica su risorse finanziarie individuate *ex ante* facenti capo alla stessa Unità Previsionale di Base (UPB) sulla quale gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture³.

Articolo 3.

Ammontare degli incentivi

1. L'ammontare degli incentivi complessivamente riconosciuti per ciascun intervento ai sensi del presente Regolamento è calcolato in misura percentuale sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento del contratto.

Tale importo, che comprende i costi della sicurezza non soggetti a ribasso e i costi della manodopera, non tiene conto degli eventuali ribassi d'asta offerti dall'aggiudicatario ed è da considerarsi IVA esclusa.

2. Ai fini del calcolo degli incentivi, l'importo a base di gara non comprende il costo stimato per eventuali rinnovi o opzioni⁴ anche se esplicitamente stabiliti nei documenti di gara e non può essere oggetto di modifica a fronte di revisione prezzi⁵.

Qualora, poi, la Stazione Appaltante ritenesse opportuno attivare un'opzione, avrà l'onere di ricalcolare la quota dell'incentivo da destinare alla ripartizione,

¹ Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, Del. n. 332 /2023/PAR; idem, sezione regionale di controllo per la Lombardia Del. n. 187/2023/PAR.

² Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Parere 3 febbraio 2021, n. 145.

³ Parere MIT 1481/2022.

⁴ Parere MIT 1421/2022.

⁵ Pareri MIT 1950/2023; 2118/2023.

Seduta del

27 maggio 2025



sulla base dell'importo della singola opzione utilizzata e secondo i criteri stabiliti nel presente Regolamento, ai fini della successiva liquidazione⁶.

3. L'ammontare degli incentivi è calcolato secondo la seguente formula:

(Quota Incentivi) € = (x) % * (Importo a base di gara) €

Dove la percentuale x da applicare al calcolo degli incentivi per ciascun lavoro, servizio o fornitura è proporzionale e progressiva in base al valore economico dello stesso, e viene determinata secondo fasce di importo e in funzione della natura dell'appalto come dettagliato nei successivi artt. 12-15.

4. L'importo calcolato ai sensi del precedente c. 3 è in ogni caso destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui al successivo art. 5 c. 1, nonché ai loro collaboratori, per una quota dell'80%, da ripartirsi, in base all'oggetto del contratto, secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;
- b) per la rimanente quota del 20%, alle finalità di cui al successivo art. 11, con l'esclusione degli interventi le cui risorse derivino da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

5. Gli importi riconosciuti per l'espletamento delle funzioni tecniche, sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Articolo 4.

Requisiti oggettivi ed ambito di applicazione

1. L'istituto dell'incentivazione trova applicazione nelle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, di forniture e servizi, comprese quelle che hanno ad oggetto contratti misti.

I criteri di quantificazione, di ripartizione, nonché della rispettiva riduzione, degli incentivi relativamente alle procedure inerenti ai lavori sono disciplinati nella parte III del presente Regolamento mentre quelli per i servizi e le forniture sono disciplinati nella parte IV.

2. Gli incentivi alle funzioni tecniche sono riconosciuti anche nel caso di procedure di scelta del contraente disciplinate all'art. 50 del Codice⁷.

3. L'incentivo viene corrisposto esclusivamente a favore del personale dipendente pubblico formalmente incaricato e subordinatamente all'accertamento e attestazione dell'effettivo svolgimento delle specifiche funzioni/attività tecniche assegnate allo stesso.

4. In caso di contratti misti si applica in via prevalente la disciplina del tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto e in via analogica la disciplina della diversa tipologia contrattuale, ove non contrastante con la prima,

⁶ Parere MIT 1521/2022.

⁷ Parere MIT 2190/2023.

Seduta del

27 maggio 2025



coerentemente a quanto disposto dagli artt. 14, 137, 180 e dall'art. 1 dell'Allegato II.20 al Codice.

5. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito «DEC») quale soggetto autonomo e diverso dal responsabile unico del progetto (di seguito «RUP»)⁸. Le ipotesi per le quali è possibile nominare il DEC come soggetto diverso dal RUP sono espresse nell'art. 32 dell'Allegato II.14 al Codice.

6. Sono ammessi agli incentivi anche i contratti affidati per mezzo di un Accordo Quadro stipulato ai sensi dell'art. 59 del Codice. In tale fattispecie i relativi incentivi vanno individuati:

- a) per le attività legate alle fasi di programmazione della spesa per investimenti, progettazione e scelta del contraente in funzione all'importo a base dell'affidamento;
- b) per le attività inerenti alla fase esecutiva, l'ammontare degli incentivi è calcolato prendendo a riferimento il quadro economico di ogni singolo contratto attuativo affidato per mezzo dell'Accordo Quadro in questione, senza prendere a riferimento l'importo massimo dello stesso.

7. Nel caso di adesioni a Convenzioni Consip o di altra centrale di committenza, l'incentivo non è dovuto per la fase di gara.

PARTE II – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 5.

Funzioni tecniche ammesse agli incentivi

1. Ai sensi dell'art. 45 c. 3 del Codice, la quota dell'80% relativa a ciascuna procedura di affidamento è distribuita tra i soggetti incaricati di svolgere le attività tecniche tassativamente elencate nell'Allegato I.10 al Codice, di seguito riportate:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) responsabile unico del progetto;
- c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- f) redazione del progetto esecutivo;
- g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- i) predisposizione dei documenti di gara;
- j) direzione dei lavori;
- k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/di cantiere);

⁸ Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 301/2019/PAR; Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 191/2023/PAR.

Seduta del

27 maggio 2025



- l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- m) direzione dell'esecuzione;
- n) collaboratori del direttore dell'esecuzione
- o) collaudo tecnico-amministrativo;
- p) regolare esecuzione;
- q) verifica di conformità;
- r) collaudo statico (ove necessario);
- s) coordinamento dei flussi informativi.

2. La ripartizione della quota di incentivi da corrispondere per ogni fase, attività o ruolo ricoperto tra il personale incaricato della stessa, è stabilita nel dettaglio negli artt. 12-15 a seconda che si tratti di lavori, servizi o forniture.

In sede di prima applicazione del Codice, l'Allegato I.10 sarà abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, c. 3, della L. n. 400 del 1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. Ai fini del presente Regolamento, per spesa per investimenti si intende, ai sensi dell'art. 3, c. 18 della L. n. 350/2003⁹:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- d) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

4. Fermo restando quanto disposto all'art. 4, c. 5, qualora un singolo soggetto svolga, nell'ambito del medesimo intervento, due o più attività riconosciute come incentivabili, gli dovrà essere riconosciuta la quota d'incentivo spettante, sulla base dello specifico contributo e quota di ripartizione, per ciascuna delle attività svolte¹⁰.

⁹ Parere MIT 1483/2022. È utile precisare che il secondo comma dell'art. 113, con riferimento alle attività di programmazione, espressamente circoscrive le attività incentivabili a quelle che afferiscono alle "spese per investimenti". In tal senso, la giurisprudenza contabile, prendendo le mosse dal disposto normativo *ex art. 3 comma 18, della Legge n. 350/2003*, il quale fornisce un dettagliato elenco delle "spese di investimento" (tra cui acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale), se da un lato riconosce che, nel caso specifico dell'acquisto di beni, ove questi siano suscettibili nell'elencazione predetta ed abbiano determinato un accrescimento del patrimonio dell'ente, tale spesa debba qualificarsi come spesa di investimento, dall'altro esclude che analoga qualificazione possa essere riconosciuta all'acquisto di beni che non presentino dette caratteristiche, né all'acquisto di servizi che, per ovvi motivi, non risultano neanche contemplati nella disposizione summenzionata.

Cfr. anche Corte dei conti, Sez. Regionale di controllo per la Toscana, Deliberazione n. 3/2024/PAR: *"Pertanto, appare da escludere l'incentivazione di attività riferibili alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale (adesso triennale) degli acquisti di beni e servizi in considerazione della mancanza di una diretta connessione con la singola procedura contrattuale."*

¹⁰ Parere MIT 1574/2022.

Seduta del

27 maggio 2025



L'unico limite che la normativa pone per questa ipotesi, o all'eventuale cumulo di incentivi, a favore di uno stesso soggetto, derivante da più appalti, è quello previsto dal successivo art. 9.

5. Il personale dipendente incaricato dell'attività di "*Collaborazione all'attività del Responsabile Unico di Progetto*" per la gestione tecnico-amministrativa degli interventi svolge le proprie funzioni, ciascuno attraverso le proprie competenze tecniche o giuridico-amministrative, e secondo il proprio grado di responsabilità, durante tutto il ciclo naturale dell'intervento, e quindi relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione fino al collaudo o verifica di conformità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ricomprese le seguenti attività:

- a) nella fase di programmazione per investimenti e progettazione, collaborazione alla predisposizione e verifica della documentazione contabile e tecnica d'appalto, quale capitolati speciali, capitolati tecnici, allegati tecnici, etc.;
- b) nella fase di affidamento, collabora con il RUP, il responsabile per la fase di affidamento e il personale incaricato della predisposizione degli atti di gara;
- c) nella fase di esecuzione del contratto, svolge attività di supporto anche con riferimento alle eventuali modifiche e variazioni di quest'ultimo, fino al collaudo e alla verifica di conformità; attività di natura tecnico-contabile, quali sopralluoghi, redazione documenti tecnici, di verbali e relazioni; monitoraggio dei pagamenti e degli stati di avanzamento, emissione ordinativi, liquidazione fatture e verifiche contabili, gestione delle fidejussioni; assolvimento obblighi informativi verso soggetti terzi; supporto per la gestione di problematiche collegate ad eventuali inadempimenti contrattuali e contenziosi con operatori economici, etc.

6. Ai fini della corresponsione degli incentivi, per i dipendenti pubblici, sono ricomprese all'interno delle funzioni di cui al precedente c. 1 lettera c) "*collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto*" relativamente alla fase di affidamento, anche le attività del Seggio di gara di cui all'art. 93, c. 7 del Codice.

7. Il personale dipendente incaricato dell'attività di cui al precedente c. 1 lettera i) "*predisposizione dei documenti di gara*", ognuno secondo il proprio grado di responsabilità, e secondo gli indirizzi forniti dal Responsabile Unico del Progetto o dal Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento laddove nominato, svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) redazione degli atti di gara, tra cui bando, disciplinare, lettera invito, pubblicità legale;
- b) attività per l'espletamento di procedure eventualmente svolte in forma aggregata o per l'adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza;
- c) ogni attività dalla pubblicazione del bando fino all'individuazione del contraente, tra cui attività segreteria di seggio di gara e segreteria commissione di gara, stesura verbali di gara, delibere e provvedimenti di aggiudicazione; attività propedeutiche alla stipula del contratto.

Seduta del

27 maggio 2025



Articolo 6.

Destinatari

1. È ammesso alla ripartizione della quota degli incentivi di cui all'art. 3, c. 4 lettera a) esclusivamente il personale cui è stato conferito formale incarico con Decreto Direttoriale/Dirigenziale.

Non si potrà dar luogo a pagamenti a favore di dipendenti che non risultino inseriti nei Gruppi di lavoro nominati dalla Direttrice /dal Direttore Generale.

2. È ammesso agli incentivi di cui il presente Regolamento il personale in servizio con rapporti di lavoro dipendente con l'Ateneo o proveniente da altre Amministrazioni, incaricato con apposita convenzione tra l'Università e l'Ente di appartenenza limitatamente all'espletamento di specifica funzione relativamente ad un singolo intervento.

3. Può essere destinatario dell'incentivo sia il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario che il personale docente, anche con contratto a tempo determinato oltre che i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Articolo 7.

Conferimento degli incarichi e costituzione del gruppo di lavoro

1. Gli incarichi e le funzioni di cui all'art. 5, c. 1 sono conferiti nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, garantendo la massima partecipazione e pari opportunità a tutto il personale dell'Università.

2. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto o procedura soggetta al Codice, antecedente alla programmazione, la Direttrice /il Direttore Generale nomina il responsabile unico del progetto tra i dipendenti interni anche a tempo determinato, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, assicurando il principio di rotazione, anche in considerazione di quanto previsto nell'Allegato I.2 e nell'art. 2, c. 3 del Codice.

Il RUP deve essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2 al Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

3. Per l'applicazione del principio di rotazione, negli appalti e le concessioni di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro, l'incarico di RUP e di direttore dei lavori non potrà essere conferito, per il medesimo oggetto, per più di due volte alla stessa persona.

4. Per l'applicazione del principio di rotazione, negli appalti e le concessioni di servizi e forniture l'incarico di RUP nel caso di importo superiore ai 75.000 euro e l'incarico di DEC, per affidamenti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, non potrà essere conferito, per il medesimo oggetto, per più di due volte alla stessa persona.

Seduta del

27 maggio 2025



Per oggetto, nei servizi e forniture, si intende la categoria individuata nel relativo CPV.

5. Con riferimento a competenze professionali specialistiche o all'effettiva assenza di alternative, sempreché vi sia stata un'accurata esecuzione del precedente incarico, il principio di rotazione può trovare motivata deroga.

6. La Direttrice /il Direttore Generale, assicurando un'equa ripartizione degli incarichi e dei carichi di lavoro, su proposta del RUP individua con apposito decreto, attingendo prioritariamente alle risorse umane dell'Ateneo, i componenti del gruppo di lavoro incaricato di svolgere le funzioni di cui all'art. 5, c. 1 del presente Regolamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti, anche con riguardo alle attività dei collaboratori, nonché i tempi attesi per l'espletamento degli incarichi assegnati.

7. In assenza di precedenti esperienze, gli incarichi tecnici possono essere assegnati al personale previo accertamento di almeno una delle seguenti condizioni:

a) aver seguito un corso di qualificazione professionale in materia di contratti pubblici, organizzato prevalentemente all'interno dell'Ateneo, ai sensi del CCNL vigente;

b) aver svolto, senza oneri a carico del Fondo di cui l'art. 11, per attività analoghe all'oggetto dell'incarico, un congruo e proporzionato periodo di formazione in affiancamento, autorizzato preventivamente dalla Direttrice /dal Direttore Generale, concluso con un giudizio positivo espresso per iscritto dal RUP.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35 -bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il dirigente che conferisce l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre amministrazioni è tenuto ad accertare preventivamente l'insussistenza di condanne del dipendente per i reati previsti dal Capo I del Titolo II, Libro II del Codice penale.

9. Non possono essere conferiti incarichi al personale che versa in condizione di conflitto d'interesse, ovvero che ha, direttamente od indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della relativa procedura di appalto di lavori, servizi o forniture.

In particolare, costituiscono situazioni di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

A norma dell'art. 16, c. 3 del Codice, il personale che versa nelle ipotesi di cui al primo periodo del presente comma è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione e ad astenersi dal partecipare alla relativa procedura di aggiudicazione dell'appalto.

Fatte salve le eventuali responsabilità amministrative e penali, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente.



10. Ai sensi dell'art. 20 del Codice e dell'art. 53 del D.lgs. n. 165 del 2001, al fine di consentire la verifica del rispetto dei principi dallo stesso previsti, trova applicazione quanto previsto al successivo art. 21 circa gli obblighi di pubblicazioni su sito "Amministrazione trasparente".

Articolo 8.

Esclusioni oggettive

1. Oltre alle previsioni contenute nell'art. 45 del Codice, le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai lavori in amministrazione diretta e ai contratti esclusi dall'applicazione del Codice, ai sensi dell'art. 56 dello stesso.

Articolo 9.

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, per l'espletamento di funzioni tecniche relativamente anche a più affidamenti, comprese le attività svolte per conto di altre amministrazioni, a prescindere dalla data di riconoscimento e di liquidazione, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e posizione economica rivestita al momento in cui la prestazione è stata resa¹¹, con riferimento all'annualità in cui la prestazione ha avuto esecuzione.

Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora un dipendente raggiungesse nel corso dell'annualità il limite massimo come precedentemente descritto, la quota eccedente confluirà nel fondo di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Articolo 10.

Modifiche e varianti contrattuali

1. Le varianti conformi all'art. 120, c. 1 del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è autonomamente calcolato sull'importo dell'atto aggiuntivo derivante dalle maggiori somme approvate. Diversamente, nel caso di varianti rientranti nel quinto d'obbligo, conformi all'art. 120, l'incentivo è calcolato sull'importo complessivo dell'appalto come rideterminato a seguito dell'approvazione della variante.

¹¹ Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Parere 3 febbraio 2021, n. 145.

Seduta del

27 maggio 2025



2. Il relativo importo, riferito alla fase della sola esecuzione, è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13 del Codice.

Articolo 11.

Quota del 20%

1. Ai sensi dell'art.45, c. 5 del Codice, nell'ambito di ciascuna procedura di affidamento ammessa alla disciplina degli incentivi, la quota del 20% delle risorse finanziarie di cui l'art. 3, c. 4 lettera b), viene accantonata e va a costituire e incrementare apposito fondo.

2. La quota del 20% è incrementata:

- a) dalla parte di incentivo che corrisponde a prestazioni prive dell'attestazione del Dirigente, perché conferite a professionisti esterni all'Amministrazione tramite apposita procedura di affidamento ovvero non eseguite perché non previste nello specifico intervento;
- b) dalla quota delle riduzioni applicate;
- c) dall'ammontare non corrisposto degli incentivi eccedenti i limiti di cui all'art.9.

3. Con le risorse del fondo, l'Ateneo provvede all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche funzionali alle attività proprie dei contratti pubblici.

4. Una parte delle risorse di cui al presente articolo è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per l'attività di formazione e aggiornamento dei dipendenti in materia di contratti pubblici;
- d) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, alla luce delle previsioni di cui all'art.2, c. 4 del Codice¹²;
- e) per sovvenzionare la partecipazione dei dipendenti dell'Ateneo a corsi di perfezionamento in materia di contratti pubblici, anche appositamente istituiti su iniziativa dell'Amministrazione.

5. La disciplina del presente articolo non trova applicazione nel caso di procedure le cui risorse derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

¹² Parere MIT 2163/2023.

Seduta del

27 maggio 2025



6. Con l'emissione dell'ultima proposta di liquidazione degli incentivi, il RUP attesta l'effettivo ammontare della quota di cui al presente articolo a fronte degli eventuali incrementi di cui al precedente c. 2, e comunica l'importo agli uffici della Ragioneria.

7. Le quote del 20% maturate per ciascuna procedura, vengono accantonate in apposito fondo oneri denominato "**Fondo 20 % - art. 45 Codice Contratti Pubblici**" la cui gestione è di competenza della Direttrice /del Direttore Generale.

PARTE III - QUOTE DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E LAVORI

Articolo 12.

Ammontare degli incentivi per lavori

1. Per gli appalti e le concessioni destinati alla realizzazione di lavori ed opere, l'ammontare effettivo degli incentivi, da suddividere poi al riparto secondo l'art. 3, c. 4, è calcolato sull'importo posto a base della procedura di affidamento, ed è quantificato dalla somma degli importi risultanti dall'applicazione della aliquota corrispondente a ciascuna fascia di importo, come da tabella che segue:

Importo a base dell'affidamento		Ammontare degli incentivi
Da	a	
0,00 €	1.000.000,00 €	2% dell'importo
1.000.000,01 €	Soglia di rilevanza comunitaria (art. 14 del Codice)	20.000,00 € + 1,9% dell'importo eccedente 1.000.000,00 €
> Soglia di rilevanza comunitaria (art. 14 del Codice)		20.000,00 € + 1,9% dell'importo eccedente 1.000.000,00 € e fino alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 14 del Codice) + 1,8% sull'importo che eccede la soglia

Articolo 13.

Quote di ripartizione tra le attività

1. Ai sensi dell'art. 3, c. 4, l'80% delle risorse individuate secondo l'art. 12, è destinato alle funzioni tecniche coinvolte nello specifico appalto ed individuate da formale incarico.

2. Le quote percentuali relative a fasi ovvero a singoli ruoli ed attività non ricoperti o non eseguite, perché, a titolo esemplificativo, non ne sussistono le

Seduta del
27 maggio 2025



condizioni, non sono necessarie, o perché affidate all'esterno, confluiscono nella quota del 20% ai sensi dell'art. 11.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare, per l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nelle tabelle che seguono, non sia nominato un distinto soggetto, fermo restando che la singola attività venga effettivamente svolta, le percentuali relative alla stessa sono assorbite dalla funzione tecnica principale che le ha svolte, ad esempio, se non è nominato un responsabile di fase, o un collaboratore al RUP, quelle percentuali sono assegnate al RUP; se non è previsto un Direttore operativo (DO) o l'assistente ad DEC, quelle percentuali sono assegnate al DL.

4. Le quote percentuali riservate alle specifiche funzioni ed attività nell'ambito di lavori o di opere pubbliche sono riportate nella tabella che segue:

FASE	QUOTA RELATIVA ALLA FASE	ATTIVITA' / RUOLO	QUOTA %
FASE DI PROGRAMMAZIONE SPESA PER INVESTIMENTI (art. 5, c. 3 del Regolamento)	4%	RUP	1%
		RESPONSABILE FASE DI PROGRAMMAZIONE	1%
		REFERENTE FIRMATARIO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE LAVORI	1%
		COLLABORATORI ALL'ATTIVITA'	1%
FASE DI PROGETTAZIONE	30%	RUP	3%
		RESPONSABILE FASE DI PROGETTAZIONE	5%
		COLLABORATORI ALL'ATTIVITA'	2%
		REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI	3%
		PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	3%
		PROGETTO ESECUTIVO	6%
		COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	4%
		VERIFICA DEL PROGETTO	4%
FASE DI AFFIDAMENTO	16%	RUP	1%
		RESPONSABILE FASE DI AFFIDAMENTO	2%

Seduta del
27 maggio 2025



		SEGGIO DI GARA	5%
		COLLABORATORI ALL'ATTIVITA'	2%
		PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA	6%
FASE ESECUTIVA	50%	RUP	6%
		RESPONSABILE FASE DI ESECUZIONE	3%
		COLLABORATORI ALL'ATTIVITA'	2%
		DIRETTORE DEI LAVORI	17%
		UFFICIO DIREZIONE LAVORI	10%
		COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	5%
		COLLAUDO STATICO	3%
		COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO/REGOLARE ESECUZIONE	4%

PARTE IV - QUOTE DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE

Articolo 14.

Ammontare degli incentivi per servizi e forniture

1. Per gli appalti e le concessioni per l'acquisto di servizi e forniture e l'ammontare effettivo degli incentivi, da suddividere poi al riparto secondo l'art. 3, c. 4, è calcolato sull'importo posto a base della procedura di affidamento, ed è quantificato dalla somma degli importi risultanti dall'applicazione della aliquota corrispondente a ciascuna fascia di importo, come da tabella che segue:

Importo a base dell'affidamento		Ammontare degli incentivi
Da	a	
0,00 €	140.000,00 €	2% dell'importo
140.000,01 €	Soglia di rilevanza comunitaria (art. 14 del Codice)	2.800,00 € + 1,9% dell'importo eccedente 140.000,00 €

Seduta del

27 maggio 2025



> Soglia di rilevanza comunitaria (art. 14 del Codice)	2.800,00 € + 1,9% dell'importo eccedente 140.000,00 € e fino alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 14 del Codice) + 1,8% sull'importo che eccede la soglia
--	---

Articolo 15.

Quote di ripartizione tra le attività

1. Ai sensi dell'art. 3, c. 4, l'80% delle risorse individuate secondo l'art. 14, è destinato alle funzioni tecniche coinvolte nello specifico appalto ed individuate da formale incarico.

2. Le quote percentuali relative a fasi ovvero a singoli ruoli ed attività non eseguite, perché, a titolo esemplificativo, non ne sussistono le condizioni, non sono necessarie, o perché affidate all'esterno, confluiscono nella quota del 20 % ai sensi dell'art. 11.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare, per l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nelle tabelle che seguono, non sia nominato un distinto soggetto, fermo restando che la singola attività sia effettivamente svolta, le percentuali relative alle attività stessa sono assorbite dalla funzione tecnica principale che le ha svolte, ad esempio, se non è nominato un responsabile di fase, o un collaboratore al RUP, quelle percentuali sono assegnate al RUP; se non è previsto un Direttore operativo (DO) o l'Assistente al DEC, quelle percentuali sono assegnate al DEC.

4. Per la suddivisione delle quote percentuali destinate all'incentivazione delle fasi e delle singole attività, sono determinati 6 scenari distinti, individuati a seconda della tipologia e della natura dell'affidamento, con particolare riferimento a due fattori, al grado di approfondimento progettuale necessario, e, per quanto riguarda le forniture, al carattere di continuità o meno della fornitura stessa.

5. Fornitura con alto approfondimento progettuale e senza il carattere della durata della prestazione:

FASE	QUOTA RELATIVA ALLA FASE	ATTIVITA' / RUOLO	QUOTA %
FASE DI PROGRAMMAZIONE SPESA PER INVESTIMENTI (art. 5, c. 3 del Regolamento)	7%	RUP	1%
		RESPONSABILE FASE DI PROGRAMMAZIONE	2%
		REFERENTE FIRMATARIO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE SERVIZI E FORNITURE	2%

Seduta del
27 maggio 2025



		COLLABORATORI ALL'ATTIVITA'	2%
FASE DI PROGETTAZIONE	24%	RUP	5%
		RESPONSABILE FASE DI PROGETTAZIONE	9%
		COLLABORATORI ALL'ATTIVITA'	2%
		REDAZIONE DEL PROGETTO	8%
FASE DI AFFIDAMENTO	24%	RUP	1%
		RESPONSABILE FASE DI AFFIDAMENTO	3%
		SEGGIO DI GARA	8%
		COLLABORATORI ALL'ATTIVITA'	2%
		PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA	10%
FASE ESECUTIVA	45%	RUP	3%
		RESPONSABILE FASE DI ESECUZIONE	4%
		DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	15%
		VERIFICA DI CONFORMITA' / REGOLARE ESECUZIONE	23%

6. Fornitura con alto approfondimento progettuale e carattere di durata nella prestazione:

FASE	QUOTA RELATIVA ALLA FASE	ATTIVITA' / RUOLO	QUOTA %
FASE DI PROGRAMMAZIONE SPESA PER INVESTIMENTI (art. 5, c. 3 del Regolamento)	7%	RUP	1%
		RESPONSABILE FASE DI PROGRAMMAZIONE	2%
		REFERENTE FIRMATARIO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE SERVIZI E FORNITURE	2%
		COLLABORATORI ALL'ATTIVITA'	2%
FASE DI PROGETTAZIONE	24%	RUP	5%
		RESPONSABILE FASE DI PROGETTAZIONE	9%
		COLLABORATORI ALL'ATTIVITA'	2%

Seduta del
27 maggio 2025



		REDAZIONE DEL PROGETTO	8%
FASE DI AFFIDAMENTO	24%	RUP	1%
		RESPONSABILE FASE DI AFFIDAMENTO	3%
		SEGGIO DI GARA	8%
		COLLABORATORI ALL'ATTIVITA'	2%
		PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA	10%
FASE ESECUTIVA	45%	RUP	3%
		RESPONSABILE FASE DI ESECUZIONE	4%
		SUPPORTO AL RUP	3%
		DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	26%
		SUPPORTO AL DEC	4%
		VERIFICA DI CONFORMITA' / REGOLARE ESECUZIONE	5%

7. Fornitura con basso approfondimento progettuale e senza il carattere della durata della prestazione

FASE	QUOTA RELATIVA ALLA FASE	ATTIVITA' / RUOLO	QUOTA %
FASE DI PROGRAMMAZIONE SPESA PER INVESTIMENTI (art. 5, c. 3 del Regolamento)	7%	RUP	1%
		RESPONSABILE FASE DI PROGRAMMAZIONE	2%
		REFERENTE FIRMATARIO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE SERVIZI E FORNITURE	2%
		COLLABORATORI ALL'ATTIVITA'	2%
FASE DI PROGETTAZIONE	22%	RUP	5%
		RESPONSABILE FASE DI PROGETTAZIONE	7%
		COLLABORATORI ALL'ATTIVITA'	10%
FASE DI AFFIDAMENTO	26%	RUP	1%
		RESPONSABILE FASE DI AFFIDAMENTO	3%
		SEGGIO DI GARA	8%

Seduta del

27 maggio 2025



		COLLABORATORI ALL'ATTIVITA'	3%
		PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA	11%
FASE ESECUTIVA	45%	RUP	3%
		RESPONSABILE FASE DI ESECUZIONE	4%
		DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	15%
		VERIFICA DI CONFORMITA' / REGOLARE ESECUZIONE	23%

8. Fornitura con basso approfondimento progettuale e carattere di durata della prestazione:

FASE	QUOTA RELATIVA ALLA FASE	ATTIVITA' / RUOLO	QUOTA %
FASE DI PROGRAMMAZIONE SPESA PER INVESTIMENTI (art. 5, c. 3 del Regolamento)	7%	RUP	1%
		RESPONSABILE FASE DI PROGRAMMAZIONE	2%
		REFERENTE FIRMATARIO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE SERVIZI E FORNITURE	2%
		COLLABORATORI ALL'ATTIVITA'	2%
FASE DI PROGETTAZIONE	22%	RUP	5%
		RESPONSABILE FASE DI PROGETTAZIONE	7%
		COLLABORATORI ALL'ATTIVITA'	10%
FASE DI AFFIDAMENTO	26%	RUP	1%
		RESPONSABILE FASE DI AFFIDAMENTO	3%
		SEGGIO DI GARA	8%
		COLLABORATORI ALL'ATTIVITA'	3%
		PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA	11%
FASE ESECUTIVA	45%	RUP	3%
		RESPONSABILE FASE DI ESECUZIONE	4%
		SUPPORTO AL RUP	3%

Seduta del

27 maggio 2025



		DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	26%
		SUPPORTO AL DEC	4%
		VERIFICA DI CONFORMITA' / REGOLARE ESECUZIONE	5%

9. Servizi con alto approfondimento progettuale:

FASE	QUOTA RELATIVA ALLA FASE	ATTIVITA' / RUOLO	QUOTA %
FASE DI PROGRAMMAZIONE SPESA PER INVESTIMENTI (art. 5, c. 3 del Regolamento)	7%	RUP	1%
		RESPONSABILE FASE DI PROGRAMMAZIONE	2%
		REFERENTE FIRMATARIO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE SERVIZI E FORNITURE	2%
		COLLABORATORI ALL'ATTIVITA'	2%
FASE DI PROGETTAZIONE	24%	RUP	5%
		RESPONSABILE FASE DI PROGETTAZIONE	9%
		COLLABORATORI ALL'ATTIVITA'	2%
		REDAZIONE DEL PROGETTO	8%
FASE DI AFFIDAMENTO	24%	RUP	1%
		RESPONSABILE FASE DI AFFIDAMENTO	3%
		SEGGIO DI GARA	8%
		COLLABORATORI ALL'ATTIVITA'	2%
		PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA	10%
FASE ESECUTIVA	45%	RUP	3%
		RESPONSABILE FASE DI ESECUZIONE	4%
		SUPPORTO AL RUP	2%
		DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	27%
		SUPPORTO AL DEC	3%
		VERIFICA DI CONFORMITA' / REGOLARE ESECUZIONE	6%

Seduta del

27 maggio 2025



10. Servizi con basso approfondimento progettuale

FASE	QUOTA RELATIVA ALLA FASE	ATTIVITA' / RUOLO	QUOTA %
FASE DI PROGRAMMAZIONE SPESA PER INVESTIMENTI (Art. 5, c. 3 del Regolamento)	7%	RUP	1%
		RESPONSABILE FASE DI PROGRAMMAZIONE	2%
		REFERENTE FIRMATARIO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE SERVIZI E FORNITURE	2%
		COLLABORATORI ALL'ATTIVITA'	2%
FASE DI PROGETTAZIONE	22%	RUP	5%
		RESPONSABILE FASE DI PROGETTAZIONE	7%
		COLLABORATORI ALL'ATTIVITA'	10%
FASE DI AFFIDAMENTO	26%	RUP	1%
		RESPONSABILE FASE DI AFFIDAMENTO	3%
		SEGGIO DI GARA	8%
		COLLABORATORI ALL'ATTIVITA'	3%
		PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA	11%
FASE ESECUTIVA	45%	RUP	3%
		RESPONSABILE FASE DI ESECUZIONE	4%
		SUPPORTO AL RUP	2%
		DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	27%
		SUPPORTO AL DEC	3%
		VERIFICA DI CONFORMITA' / REGOLARE ESECUZIONE	6%

PARTE V - RESPONSABILITA', CRITERI E QUOTE PER LA RIDUZIONE DELL'INCENTIVO

Articolo 16.
Responsabilità

Seduta del

27 maggio 2025



1. Nel provvedimento direttoriale di conferimento dell'incarico di cui all'art. 7 sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, nel rispetto di quanto sancito nell'**ALLEGATO A** del presente Regolamento.

2. Il responsabile dell'Ufficio gare effettua il monitoraggio del rispetto delle tempistiche riguardanti le attività di cui al presente Regolamento (nell'**ALLEGATO A**), riconducibili a tutte le figure coinvolte a vario titolo nell'ambito delle procedure di gara, dando segnalazione, ove necessario, al Dirigente preposto per l'adozione degli opportuni provvedimenti, al fine di garantire il rispetto dei tempi.

3. Resta comunque salva la responsabilità del RUP secondo quanto previsto dall'art. 15, c. 5 del Codice, ai sensi del quale "il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi".

Articolo 17.

Criteria e quote per la riduzione dell'incentivo

1. Le conseguenze di eventuali ritardi non determinati da cause esogene e che pregiudicano l'aggiudicazione entro i termini fissati nell'**ALLEGATO A**, comportano le seguenti riduzioni percentuali rispetto l'ammontare degli incentivi singolarmente spettante:

a) Caso in cui si renda necessaria una proroga dell'appalto in corso per un periodo inferiore a 90 giorni:

1) Se il ritardo è conseguenza del non rispetto delle tempistiche da parte dell'Ufficio gare, fermi restando i profili di responsabilità del Dirigente responsabile, l'incentivo del responsabile dell'ufficio gare è ridotto del 5%.

2) In caso di ritardo nell'espletamento delle attività da parte delle figure professionali coinvolte nell'intera procedura (RUP, Ufficio gare, progettisti, Seggio di gara, etc) si applicano le penali previste nel successivo c. 2.

Gli incentivi spettanti a coloro che ricoprono dette funzioni subiscono la medesima riduzione già prevista per l'Ufficio gare.

b) Caso in cui si renda necessaria una proroga dell'appalto in corso per un periodo superiore a 90 giorni:

1) Se il ritardo è conseguenza del non rispetto delle tempistiche da parte dell'Ufficio gare, fermi restando i profili di responsabilità del Dirigente responsabile, l'incentivo del responsabile dell'ufficio gare è ridotto del 10%.

Seduta del

27 maggio 2025



2) In caso di ritardo nell'espletamento delle attività da parte delle figure professionali coinvolte nell'intera procedura (RUP, Ufficio gare, progettisti, Seggio di gara, etc) si applicano le penali previste nel successivo c. 2.

Gli incentivi spettanti a coloro che ricoprono dette funzioni subiscono la medesima riduzione già prevista per l'ufficio gare.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal Codice qualora si verificassero incrementi dei tempi, previsti in sede di programmazione, e imputabili direttamente al personale preposto per le specifiche attività previste dall'art. 5 del presente regolamento, si applicano le seguenti penali:

a) Con riferimento agli appalti continuativi:

- 1) incremento dei tempi che portano ad un ritardo che determina una proroga del precedente affidamento inferiore a tre mesi, riduzione proporzionale dell'incentivo fino al 10%;
- 2) incremento dei tempi che portano ad un ritardo che determina una proroga del precedente affidamento compresa tra tre e sei mesi, riduzione proporzionale dell'incentivo fino al 25%;
- 3) incremento dei tempi che portano ad un ritardo che determina una proroga del precedente affidamento compresa tra sei e nove mesi, riduzione proporzionale dell'incentivo fino al 35%;
- 4) incremento dei tempi che portano ad un ritardo che determina una proroga del precedente affidamento tra nove e dodici mesi, riduzione proporzionale dell'incentivo fino al 50%;
- 5) in caso di proroghe superiori a dodici mesi, non potrà essere erogato alcun incentivo.

b) Con riferimento agli appalti non continuativi:

- 1) incremento dei tempi che portano rispetto alle tempistiche sancite nell'ALLEGATO A, ad un ritardo inferiore a tre mesi, riduzione proporzionale dell'incentivo fino al 10%;
- 2) incremento dei tempi che portano rispetto alle tempistiche sancite nell'ALLEGATO A, ad un ritardo compreso tra tre e sei mesi, riduzione proporzionale dell'incentivo fino al 25%;
- 3) incremento dei tempi che portano rispetto alle tempistiche sancite nell'ALLEGATO A, ad un ritardo compreso tra sei e nove mesi, riduzione proporzionale dell'incentivo fino al 35%;
- 4) incremento dei tempi che portano rispetto alle tempistiche sancite nell'ALLEGATO A, ad un ritardo compreso tra nove e dodici mesi, riduzione proporzionale dell'incentivo fino al 50%;
- 5) in caso di ritardo superiore a dodici mesi rispetto alle tempistiche sancite nell'ALLEGATO A, non potrà essere erogato alcun incentivo.

3. Per gli eventuali inadempimenti del RUP, compresi i ritardi, ferma restando l'eventuale valutazione in sede disciplinare, il Dirigente competente, sentito il Responsabile dell'Area, può operare, previo contraddittorio con l'interessato, la revoca d'ufficio dell'incarico e tale rimozione avrebbe incidenza diretta nella

Seduta del

27 maggio 2025



“scheda di valutazione individuale”, con specifico riferimento alla voce di “performance comportamentale”, del destinatario del provvedimento.
Rimane ferma l’applicazione di quanto previsto nei commi 1 e 2.

4. Ai fini della attribuzione degli incentivi il Dirigente competente, tiene conto dei seguenti aspetti:

- a) del rispetto dei tempi stabiliti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario, di cui all’art. 17 del presente regolamento;
- b) della conformità delle attività svolte rispetto alla documentazione di gara e della rapidità nell’attivazione di interventi correttivi in caso di eventuali criticità che dovessero emergere durante l’esecuzione dell’appalto.

In particolare:

- è compito del RUP: curare la risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità e l’economicità; controllare la qualità delle prestazioni complessive dell’appalto; verificare l’effettivo svolgimento delle obbligazioni contrattuali, comprese quelle conseguenti alla eventuale proposta migliorativa - offerta tecnica presentata nella fase dell’evidenza pubblica.

- è compito del DEC fornire resoconti periodici al RUP sull’andamento delle attività svolte, tra cui le verifiche contabili, gestire le criticità che possono influire sull’esecuzione del contratto attraverso verbali di sopralluogo attestanti l’espletamento di verifiche periodiche.

5. L’erogazione degli incentivi per gli appalti pluriennali sarà effettuata in maniera frazionata secondo il principio di competenza annuale delle attività svolte.

Ai fini dell’attribuzione degli incentivi, il RUP, in accordo con il DEC, redige, con cadenza semestrale per gli appalti di durata superiore a due anni e trimestrale per gli appalti di durata inferiore a due anni, una breve relazione sull’andamento dell’appalto, riportando informazioni sull’effettivo svolgimento di verifiche e controlli svolti in corso di esecuzione e le modalità di risoluzione di eventuali criticità rilevate, in linea con le obbligazioni previste dai documenti di gara, integrati dall’offerta tecnica migliorativa dell’appaltatore¹³.

In presenza del soddisfacimento delle già menzionate condizioni, le quote percentuali destinate all’incentivazione delle singole attività della fase esecutiva, previste dall’art. 15, verranno riconosciute per intero, senza riduzioni o modifiche. Alla incompletezza o mancanza di documentazione attestante le verifiche e controlli svolti e/o ai ritardi nella risoluzione di eventuali criticità, non giustificati da comprovati motivi relativi all’assenza di responsabilità diretta del personale coinvolto, consegue la riduzione, proporzionale alla gravità, dell’incentivo in misura non inferiore al 5%, fino alla eventuale negazione del riconoscimento dell’intero incentivo.

6. In caso di inadempimento da parte delle altre figure indicate nell’Allegato I.10 del Codice, l’eventuale riduzione dell’incentivo sarà proporzionata in relazione alla gravità dell’inadempimento accertato.

¹³ Delibera ANAC n. 497 del 29 ottobre 2024.

Seduta del

27 maggio 2025



7. In tutte le circostanze disciplinate dal presente articolo ove l'incentivo, per diverse ragioni, sia stato erroneamente corrisposto, anche parzialmente, si provvederà al recupero delle somme non dovute.

8. Le disposizioni espresse nei commi precedenti si applicano anche agli appalti di servizi e forniture.

PARTE VI - PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

Articolo 18.

Termini per la maturazione del diritto all'incentivo

1. Il diritto al riconoscimento dell'incentivo matura in funzione della fase dell'appalto, in particolare:

a) gli incentivi relativi alle fasi di programmazione della spesa per investimenti, progettazione e affidamento sono erogati ai sensi del presente Regolamento soltanto a seguito della stipula del contratto; possono essere liquidate le attività già svolte anche nel caso di procedure annullate per cause di forza maggiore o per decisioni adottate ope legis dagli organi decisionali dell'Ateneo e indipendenti dall'ufficio che ne ha curato il procedimento.

b) gli incentivi per le attività legate alla fase esecutiva sono riconosciuti:

1) per interventi di durata inferiore ad un anno, solo dopo il rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori ovvero della verifica di conformità/regolare esecuzione di servizi e forniture;

2) per interventi di durata pari o superiore ad un anno:

- per l'80 % in misura proporzionale e progressiva agli stati di avanzamento/fase esecuzione del servizio;

- per la rimanente quota del 20% dopo il rilascio del certificato di collaudo definitivo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori ovvero della verifica di conformità/regolare esecuzione di servizi e forniture, formalmente approvati dall'Organo competente.

2. In caso di collaudo in corso d'opera, l'incentivo è corrisposto all'emissione del relativo certificato di collaudo definitivo.

3. Al personale cessato anticipatamente per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, è riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta.

Articolo 19.

Riconoscimento e liquidazione dell'incentivo

1. La quantificazione dell'incentivo è effettuata dal RUP, secondo le tempistiche di cui all'art. 18 e nel rispetto delle quote previste per ciascuna fase e attività ad essa correlata.

Seduta del

27 maggio 2025



2. Nel caso la medesima attività veda la partecipazione di più dipendenti, il RUP determina le quote spettanti a ciascun soggetto, secondo il contributo da questi effettivamente apportato.

3. In particolare, la ripartizione dell'incentivo per le attività di predisposizione della documentazione relativa alla fase di scelta del contraente (documenti di gara/procedura negoziata) è effettuata dal RUP sentito il Responsabile dell'area in cui afferisce il personale interessato alla suddetta attività.

4. Il RUP, ogni qualvolta ne maturano le relative condizioni, provvede alla tempestiva compilazione e sottoscrizione di una tabella riassuntiva conforme al presente Regolamento, circa le attività effettivamente svolte e l'osservanza della normativa vigente in materia.

5. Una volta compilata la tabella ed estratta la scheda riepilogativa con i nominativi e gli importi spettanti, il RUP trasmette le proposte di pagamento mediante posta elettronica al Dirigente della struttura e per conoscenza alla Direttrice /al Direttore Generale e a ciascun soggetto destinatario dell'incentivo.

6. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del RUP; il provvedimento dirigenziale è trasmesso all'ufficio Ragioneria e all'ufficio Stipendi d'Ateneo per la liquidazione degli stessi nel primo cedolino utile.

PARTE VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20.

Ulteriori istituti di incentivazione

1. Ai sensi del secondo periodo del c. 2 dell'art. 45 del Codice è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti all'infuori del presente Regolamento.

In tal caso, l'incentivo non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

2. Ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti, l'incentivo è compatibile e cumulabile con altre forme di incentivazione previste dai contratti collettivi e con il compenso per il lavoro straordinario.

Articolo 21.

Trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 18, c. 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (pubblicazione dell'elenco degli incarichi conferiti e autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti), gli incarichi conferiti ciascun anno ai dipendenti dell'Ateneo sono

Seduta del

27 maggio 2025



pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo ([https://web.uniroma2.it/ Sezione Amministrazione trasparente> Personale>Incarichi autorizzati e conferiti ai dipendenti](https://web.uniroma2.it/SezioneAmministrazione%20trasparente%20Personale%20Incarichi%20autorizzati%20e%20conferiti%20ai%20dipendenti)).

2. L'incarico di RUP è pubblicato successivamente all'atto di nomina.

3. Tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ANAC con la Delibera n. 1047 del 25.11.2020, sono pubblicati altresì sul portale Amministrazione trasparente i provvedimenti con i quali, relativamente a ciascun anno, vengono riconosciuti e liquidati gli incentivi di cui al presente Regolamento, con indicazione, per ciascun individuo e per ciascuna procedura in cui è coinvolto, del CIG, del ruolo ricoperto e dell'importo corrisposto, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Articolo 22.

Entrata in vigore

1. Il presente atto, adottato in conformità all'art. 45, c. 3 del Codice, sostituisce il precedente regolamento approvato con D.R. n. 127 del 22.01.2019 ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito Ufficiale dell'Ateneo.

2. Per gli appalti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2023, o in ogni caso sottoposti alla disciplina del previgente D.lgs. n. 50/2016, continua a trovare applicazione il Regolamento emanato con D.R. n. 127 del 22.01.2019.

ALLEGATO "A" (Parte IV- art. 16)

LE FASI DELLE PROCEDURE DI GARA SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA

La presente parte disciplina le specifiche fasi e i tempi di realizzazione delle stesse nell'ambito delle procedure di gara sopra la soglia comunitaria (con particolare riferimento ai servizi continuativi), in modo tale da garantire il rispetto della tempistica dell'intera procedura che tenga conto delle prescrizioni imposte dal vigente Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 36/2023, art. 17, c. 3 e All. I.3).

I. Fasi del procedimento ¹⁴

¹⁴ I tempi indicati nella presente Parte del Regolamento sono da intendersi come naturali e consecutivi.

Seduta del

27 maggio 2025



1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto il Dirigente fa una proposta di nomina del RUP alla Direttrice /al Direttore Generale
2. Nel caso in cui non sia intervenuta la nomina di cui al punto 1, il Dirigente fa una proposta di nomina del RUP alla Direttrice /al Direttore Generale almeno 30 mesi prima della scadenza degli appalti di durata superiore o uguale a 4 anni e 24 mesi prima della scadenza degli appalti di durata inferiore a 4 anni.
3. Entro 28 mesi prima della scadenza degli appalti di durata superiore o uguale a 4 anni e 22 mesi per appalti di durata inferiore, l'Ufficio gare invia una comunicazione al RUP nominato e chiede i tempi per l'elaborazione del materiale di gara e quelli stimati per i lavori del Seggio di gara/Commissione giudicatrice basata, ove possibile, sulla stima di tre ipotesi: partecipazione come le edizioni precedenti; incremento dei partecipanti alla gara del 30%; incremento dei partecipanti alla gara del 60%.
4. Il RUP ha tempo 60 giorni per fornire all'Ufficio gare la risposta mediante presentazione di un cronoprogramma di lavoro.
5. Sulla base della risposta del RUP viene compilata una tabella con l'indicazione dei tempi previsti per la conclusione. Se l'Ufficio gare modifica i tempi forniti dal RUP, ne deve fornire adeguata motivazione assumendone la responsabilità.
6. L'Ufficio gare invita il RUP 30 giorni prima dell'avvio della procedura (un mese prima dalla data in cui decorrono i tempi per la presentazione degli atti) a produrre il materiale, in particolare la redazione del progetto (capitolato speciale di gara ed eventuali allegati tecnici) nei tempi e nelle modalità richieste dalla procedura di appalto.
7. Nella redazione del capitolato il RUP deve tenere debitamente conto delle risultanze provenienti dalla gestione di precedenti contratti di appalto. Tale attività deve risultare da scambi formali tra il RUP e l'ufficio contratti. Eventuali scostamenti dalle osservazioni e dai suggerimenti forniti dall'ufficio contratti debbono essere formalmente motivati dal RUP.
8. Dal momento in cui il RUP ha consegnato all'Ufficio gare tutto il materiale di cui al precedente c. 5 decorrono al massimo 90 giorni per la redazione della documentazione di gara (Bando, Disciplinare e Modulistica) e l'invio del materiale all'approvazione del Consiglio di Amministrazione per l'indizione della gara.
9. Dalla delibera di indizione della gara da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Ufficio gare ha tempo 30 giorni per predisporre i documenti propedeutici alla pubblicazione degli atti (indicativamente: raccolta firme, caricamento della gara sulla piattaforma, richiesta del CIG a cura del RUP) e per provvedere alla pubblicazione della gara.

Seduta del

27 maggio 2025



10. Dalla pubblicazione del Bando decorrono i termini di conclusione della gara (aggiudicazione), di cui all'All. I.3 del Codice che, di seguito, si riportano:
- nel caso di gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- a) procedura aperta: nove mesi;
- b) procedura ristretta: dieci mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
- e) dialogo competitivo: sette mesi;
- f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.

- nel caso di gare da aggiudicare con il criterio del minor prezzo:

- a) procedura aperta: cinque mesi;
- b) procedura ristretta: sei mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

II. Procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è fissato in 270 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura, se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo (art. 17, c. 3 del Codice e art. 3, All. I.3).

2. Dalla pubblicazione del Bando decorrono massimo 40 giorni per la ricezione delle offerte (il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni: art. 71, c. 3 del Codice).

3. Entro 5 giorni il RUP propone al Dirigente e alla Direttrice /al Direttore Generale la nomina del Seggio di gara che provvederà agli adempimenti connessi alla verifica della documentazione amministrativa.

4. Entro i 5 giorni successivi all'approvazione della proposta suddetta, l'Ufficio gare nomina il Seggio di gara.

5. Il Seggio di gara si riunisce in prima seduta entro 7 giorni dalla nomina e rispettando, in ogni caso, il termine già indicato nella documentazione di gara. I lavori del Seggio dovranno concludersi entro 60 giorni dalla prima seduta con la consegna all'Ufficio gare dei relativi verbali.

Seduta del

27 maggio 2025



6. L'Ufficio gare entro 5 giorni dalla comunicazione del RUP propone al Dirigente e alla Direttrice /al Direttore Generale i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice.

7. Entro 5 giorni l'Ufficio gare nomina la Commissione giudicatrice.

8. Entro 7 giorni si riunisce, in prima seduta, la Commissione giudicatrice, su convocazione del RUP la Commissione giudicatrice ha tempo massimo 90 giorni per la conclusione dei lavori e per la consegna dei verbali al RUP, salva la proroga di ulteriori 30 giorni prevista nel caso di attivazione del procedimento di verifica della soglia di anomalia dell'offerta (art. 110 del Codice e art. 4, All. I.3).

9. Il RUP, entro i successivi 35 giorni, effettua la verifica dei requisiti e comunica all'Ufficio gare l'esito della verifica, contestualmente alla trasmissione dei verbali della Commissione giudicatrice.

10. Entro i 10 giorni successivi l'Ufficio gare sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta di aggiudicazione (nel rispetto della tempistica indicata nel cronoprogramma), avendo altresì cura che il materiale sia disponibile al Consiglio di Amministrazione almeno 5 giorni prima della seduta.

11. Il materiale in delibera al Consiglio di Amministrazione contiene l'elencazione di tutte le fasi, unitamente ai tempi sopra indicati. In caso di sfornamento dei termini, potranno essere accolte solo giustificazioni causate da eventi esogeni alla gestione, opportunamente e analiticamente precisati anche con riferimento alla lunghezza del ritardo.

12. All'esito della delibera di aggiudicazione della gara l'Ufficio gare trasmette la documentazione inerente all'aggiudicatario all'Ufficio contratti per la stipula.

III. Procedura aperta aggiudicata sulla base del criterio del prezzo più basso

1. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è fissato in 5 mesi (150 giorni), decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara fino all'aggiudicazione dell'offerta con il prezzo più basso, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura, se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo (art. 17, c. 3 del Codice e art. 3, All. I.3).

2. Dalla pubblicazione del Bando decorrono massimo 30 giorni per la ricezione delle offerte (il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni: art. 71, c. 3 del Codice).

Seduta del

27 maggio 2025



3. Entro 3 giorni dalla scadenza del termine massimo di ricezione delle offerte il RUP propone al Dirigente e alla Direttrice /al Direttore Generale la nomina del Seggio di gara.

4. Entro i 5 giorni successivi all'approvazione della proposta suddetta, l'Ufficio gare nomina il Seggio di gara.

5. Il Seggio di gara si riunisce in prima seduta entro 5 giorni dalla nomina e, in ogni caso, nel rispetto del termine già indicato nella documentazione di gara. I lavori del Seggio di gara dovranno concludersi entro 60 giorni dalla prima seduta con la consegna, all'Ufficio gare, dei relativi verbali.

6. Entro 5 giorni l'Ufficio gare adotta i provvedimenti di ammissione/esclusione dei concorrenti.

7. Entro i successivi 5 giorni l'Ufficio gare provvede alla comunicazione degli stessi.

8. Entro 2 giorni dalla comunicazione dei provvedimenti il Seggio si riunisce per l'apertura e valutazione delle offerte economiche. In caso di attivazione del procedimento di verifica della soglia di anomalia (art. 110 del Codice e art. 4, All. I.3) i termini per la conclusione dei lavori sono prorogati di 30 giorni.

9. Il RUP, entro i successivi 30 giorni, effettua la verifica dei requisiti e comunica all'Ufficio gare l'esito della verifica, contestualmente alla trasmissione degli ulteriori verbali del Seggio di gara.

10. Ricevuta la comunicazione del RUP, entro 5 giorni l'Ufficio gare sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta di aggiudicazione (nel rispetto della tempistica indicata nel cronoprogramma), garantendo anche che il Consiglio di Amministrazione riceva il materiale almeno 5 giorni prima rispetto alla data fissata per lo svolgimento della seduta.

11. Il materiale in delibera al Consiglio di Amministrazione contiene l'elencazione di tutte le fasi, unitamente ai tempi sopra indicati. In caso di sforamento dei termini, potranno essere accolte solo giustificazioni causate da eventi esogeni alla gestione, opportunamente e analiticamente precisati anche con riferimento alla lunghezza del ritardo.

12. All'esito della delibera di aggiudicazione della gara l'Ufficio trasmette la documentazione relativa all'aggiudicatario all'Ufficio contratti per la stipula.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante per la sola parte dispositiva.

LA DIRETTRICE GENERALE

IL RETTORE